



COMUNE DI SAN LEO

PROVINCIA DI RIMINI

C O P I A

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018.	Nr. Progr.	7
	Data	29/03/2018
	Seduta NR.	1

Cod. Materia:

Cod. Ente: CCD/41053

Adunanza **ORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data **29/03/2018** alle ore **21:00**.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del teatro del Palazzo Mediceo, oggi 29/03/2018 alle ore 21:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 30 del reg. per il funzionamento del consiglio.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
GUERRA MAURO	S	GUERRA VALENTINA	S	CAMPIDELLI GIANLUCA	S
BINDI LEONARDO	S	MASCELLA FRANCESCA	S		
DIOTALEVI GIANCARLO	S	SACCANI ELENA	N		
BINDI GIOVANNI	N	CARLETTI GIOVANNI	N		
CARDELLI MASINI PALAZZI GUIDO	S	BARONI CLARA	S		
Totale Presenti: 8		Totale Assenti: 3			

Assenti Giustificati i signori:

BINDI GIOVANNI; SACCANI ELENA; CARLETTI GIOVANNI

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA D'ANTONIO MORENA.

In qualità di SINDACO, il sig. GUERRA MAURO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri: MASCELLA FRANCESCA, BINDI LEONARDO, CAMPIDELLI GIANLUCA.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 30 del reg. per il funzionamento del consiglio, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le relative proposte relative, con i documenti necessari, da 24 ore.

OGGETTO:

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018.

Su iniziativa dell'Assessore al Bilancio dott. Giancarlo Diotalevi il Responsabile del Settore Finanziario del Comune di San Leo ha predisposto la seguente proposta di deliberazione.

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.256/2016 del 29 febbraio 2016, con la quale il Comune di San Leo è stato inserito nell'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale Emilia Romagna n.14/1999;

Dato atto che il Comune di San Leo è parte dell'Unione di Comuni Valmarecchia;

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato che il Comune di San Leo, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

Rilevato, altresì, che il Comune di San Leo rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le continue presenze sul territorio;

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per l'organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e conseguentemente, un costante impegno di risorse finanziarie;

Ritenuto, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

Ritenuto determinare, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 4 comma 7 del DL 50/2017, in forza della previsione regolamentare e per ragioni di natura organizzativa e gestionale, le misure tariffarie come da tabella allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

PROPONE

1. Di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di San Leo, l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno.
2. Di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione.
3. Di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione.

4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
5. Di approvare per l'anno 2018 le misure dell'imposta di soggiorno, per persona e per pernottamento, di cui alla tabella allegata, in coerenza con la disciplina regolamentare approvata, facendo riferimento alle tipologie e classificazione delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento ed in particolare da quella regionale di settore.
6. Di prevedere per l'anno 2018, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata complessiva di euro 25.000,00.
7. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Massimiliano Reali)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` CONTABILE: FAVOREVOLE;

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Massimiliano Reali)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri espressi ai sensi dell'art 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore al Bilancio Diotalevi Giancarlo il quale precisa che il federalismo municipale ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia e per quelli inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire l'imposta di soggiorno. Si tratta di un imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio comunale (alberghi, agriturismi, bad & breakfast ...) La decisione di introdurre l'imposta nasce da fatto che la riduzione dei trasferimenti statali non consente di mantenere livelli adeguati di manutenzione della città. L'Assessore prosegue affermando che gli introiti che arriveranno dall'imposta saranno utilizzati per effettuare interventi nel centro storico come ad esempio nell'immediato l'installazione dell'impianto semaforico fisso, e successivamente si interverrà sugli arredi. L'introito annuale è stato prudenzialmente stimato in € 25000 calcolato su un imposta media di € 2,20.

Preso atto del seguente risultato della votazione:

Presenti	n.	8
Votanti	n.	8
Voti favorevoli	n.	6

Contrari	n.	0
Astenuti	n.	2 (Baroni, Campidelli)

Precisato che la relazione intervenuta è stata acquisita mediante registrazione vocale MP3, il cui file viene trasferito su supporto informatico CD o DVD e conservato agli atti dell'ufficio segreteria;

DELIBERA

1) Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

INOLTRE

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa con i seguenti risultati:

Presenti	n.	8
Votanti	n.	8
Voti favorevoli	n.	6
Contrari	n.	0
Astenuti	n.	2 (Baroni, Campidelli)

DICHIARA

- il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Tariffe

Tipologia struttura	Classificazione	Imposta (Euro)
Strutture alberghiere Alberghi (con e senza somministrazione) e residenze turistico-alberghiere (RTA o residence), classificate secondo i parametri stabiliti dalla Delibera G.R. n. 916/2007, modificata dalle delibere G.R. 1017/09 e n. 1301/09.	1 stella	0,90
	2 stelle	1,70
	3 stelle/ 3 stelle superior	2,20
	4 stelle / 4 stelle superior	2,50
	5 stelle/5 stelle lusso	2,80
Strutture ricettive all'aria aperta Campeggi classificati secondo i parametri stabiliti dalla Delibera G.R. 2150/2004 modificata dalla Delibera n. 803/2007.	Esistente un'unica categoria	0.5
Strutture ricettive extra – alberghiere o Case e appartamenti per vacanza gestiti in forma d'impresa, classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera n. 803/2007.	2 soli	0.8
	3 soli	1.0
	4 soli/4 soli qualità certificata	1.2
Strutture ricettive extra – alberghiere Case per ferie, ostelli, affittacamere (room and breakfast, locande) ai sensi della delibera G.R. n. 2186/2005, modificata alla delibera n. 803/2007.	Categoria unica	1.0
Altre tipologie ricettive non soggette a classificazione o Bed&Breakfast ai sensi della delibera G.R. 2149/2004 o Appartamenti ammobiliati ad uso turistico ai sensi della delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera n. 803/2007		1.0

COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI RIMINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL SINDACO

F.to Mauro Guerra

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Morena D'Antonio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **18/04/2018** al **03/05/2018**.

Lì, 18/04/2018

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Sandro Spada Ferri

È copia conforme all'originale.

Lì,

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Sandro Spada Ferri

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Lì, 29/03/2018

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Sandro Spada Ferri

È copia conforme all'originale.

Lì,

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Sandro Spada Ferri

OGGETTO:

**ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018.**

Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Comune di San Leo

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	
Articolo 3 - Soggetto passivo.....	3
Articolo 4 - Tariffe.....	3
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....	3
Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	4
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	4
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento	5
Articolo 9 - Sanzioni	5
Articolo 10 -Riscossione coattiva.....	6
Articolo 11- Rimborsi	6
Articolo 12 - Contenzioso	6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di San Leo in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Per l'anno 2018, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento. A partire dal 2019, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di San Leo.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di San Leo.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di San Leo e non risulta residente nello stesso Comune di San Leo.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,19.

Articolo 4 – Misura dell'Imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. E' esclusa l'applicazione dell'imposta per i pernottamenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo e tra il 1° ottobre e il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza

R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, soggiornante per esigenze di servizio;

- il personale dipendente dal gestore della struttura ricettiva, che ivi svolge attività lavorativa.

2. L'applicazione delle esenzioni è subordinata alla consegna da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni.

Articolo 6 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di San Leo provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, e sono tenuti ad informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.

2. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di San Leo delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta entro il ventesimo giorno del mese successivo con le modalità previste dalla legge ovvero con quelle che saranno definite dall'Amministrazione.

3. I gestori delle strutture ricettive, entro il medesimo termine di cui al comma 2 presentano al Comune di San Leo una dichiarazione con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.5, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

4. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.

5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

6. Il Gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo (ricevute, fatture, dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, ecc), ai sensi di legge e per un periodo di almeno 5 anni, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di San Leo corrispondono l'imposta al gestore della struttura stessa che provvede al relativo incasso rilasciandone quietanza.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:

- invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;

- inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.

- richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Ente a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per particolare esigenze tecniche e/o organizzative, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2 e 6 del presente regolamento.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate.